

DEP TE

CO MUNALE



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO
STRADALE.**

**ROTTURE MANONISSIONI E
REPRISTINI DEL SUOLO PUBBLICO**

Articolo 1

1. Il presente atto disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo comunale, al fine di armonizzare gli stessi, con gli interessi pubblici connessi alla gestione della viabilità urbana ed alla relativa attività manutentiva, nonché alla prestazione di servizi alla cittadinanza in termini qualitativamente e temporalmente adeguati.
2. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite la prefissione di regole procedurali.
3. Le norme del presente atto abrogano e sostituiscono qualsiasi altra norma regolamentare previgente in materia. Alle stesse norme devono obbligatoriamente essere adeguate le convenzioni ed i protocolli in essere tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi oggetto di questo stesso atto.

Articolo 2

Il richiedente l'autorizzazione alla rottura o manomissione del suolo pubblico, è tenuto all'osservanza :

- a) del nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con P.D.L. 16.12.1992 n.495, aggiornato e coordinato dal Decreto legislativo 10.09.1993 n. 360;
- b) degli altri regolamenti Comunali;
- c) delle norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc.;
- d) delle norme vigenti in materia di smaltimento di qualsivoglia materiale di risulta dalle manomissioni effettuate.

Articolo 3

Chiunque, intende manomettere o rompere il manto di copertura del suolo pubblico comunale per l'esecuzione di opere di edilizia ed a questa attinenti, per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acque, gas/ telegrafiche, telefoniche, elettriche e simili, deve chiedere l'autorizzazione Comunale producendo istanza, in bollo , al Sindaco contenente l'indicazione:

- a) dei motivi per i quali la rottura o manomissione è resa necessaria;
- b) della superficie totale del suolo interessata dal lavoro con documentazione grafica in duplice copia in scala 1:100 oppure 1:200 oppure 1:1000 oppure 1:2000 (in base all'importanza e all'estensione dell'intervento); atto comunque ad individuare l'esatta, posizione planimetrica dello scavo e della nuova installazione nonché il diametro della condotta. La quota di posa calcolata da estradosso superiore condotta a piano finito strada dovrà comunque essere sempre conforme alle Norme di Sicurezza e mai inferiore a cm 60 su strada e cm 30 su marciapiede anche in considerazione di futuri risanamenti stradali con scarifiche e cassonetti.
- c) del tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati;

d) della data di inizio dei lavori e della durata presunta degli stessi.

Nella stessa domanda dovrà altresì essere precisato se il richiedente intende provvedere in proprio o a mezzo di Impresa idonea, da nominarsi nella domanda stessa, al ripristino del suolo pubblico manomesso. Dovranno essere indicati i nominativi delle ditte esecutrici dei lavori, indicando le competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese.

Ai sensi dell'art.67 del D.P.R. 16.12.92 n° 495 il Comune si pronuncerà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.

Gli interessati possono avvalersi dell'"Autorizzazione d'urgenza" per rottura del suolo pubblico, per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non potevano essere previsti e programmati, previo invio di telegramma o Fax.

Nelle successive 48 ore lavorative dovrà essere provveduto alla consegna delle planimetrie in duplice copia con tutti gli ulteriori elementi richiesti per la procedura normale.

Detta possibilità deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

I privati, gli Enti, Aziende e Società esercenti servizi pubblici dovranno prima dell'inizio di eventuali scavi, come sopra autorizzati, contattare i proprietari degli altri servizi e richiedere, se opportuno, sopralluogo e accertare l'esistenza e la posizione di altri servizi.

Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

Articolo 4

L'Amministrazione ha la facoltà per ragioni di pubblico interesse:

a) di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura della ditta richiedente.

b) di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di anni 2 dal termine dei lavori.

c) di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora introvabili simili all'esistente, di limitare al massimo le difformità architettoniche conseguenziali imponendo al limite il rifacimento completo della pavimentazione esistente.

Articolo 5

L'approvazione da parte del Comune di un progetto per la cui realizzazione sia necessaria la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita autorizzazione.

L'autorizzazione non è necessaria per i lavori eseguiti in economia diretta dal Comune.

Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco nel caso in cui per eseguire i lavori necessiti modificare la viabilità veicolare.

Articolo 6

Per interventi di una certa rilevanza o quando le condizioni lo richiedano è facoltà dell'amministrazione Comunale richiedere l'effettuazione da parte della ditta richiedente di un deposito cauzionale in contanti (o garanzie equivalenti). Tale deposito verrà restituito o svincolato alla ditta interessata dopo che sia stata

accertata la regolare esecuzione delle opere di ripristino, se eseguite dalla ditta richiedente, o dopo il sopralluogo di verifica da parte dei competenti uffici Comunali nel caso che il concessionario abbia versato nelle casse Comunali la somma per il pagamento del ripristino definitivo così come indicato nel successivo art. 9.

Qualora il ripristino non sia stato in tutto od in parte eseguito, oppure lo sia stato non a regola d'arte, vi provvederà d'ufficio il Comune anche mediante l'utilizzo di ditte specializzate in tali lavori. In questo caso, dal deposito cauzionale a garanzia verrà introitato l'importo delle spese sostenute, salvo rivalsa dietro semplice presentazione di conti nel caso in cui tali garanzie non siano sufficienti oppure non siano state prestate.

Il deposito di garanzia per il ripristino verrà valutato proporzionalmente all'area occupata, al tipo di occupazione e di pavimentazione da demolire ed in base ai prezzi unitari seguenti.

Detti prezzi hanno validità fino a tutto il 2004. Il mese di gennaio di ogni anno saranno aggiornati per l'anno in corso tenendo conto della svalutazione dell'anno precedente (fonte Istat) con arrotondamento ai 50 centesimi di euro superiori od inferiori a seconda che il prezzo superi o no i 25 centesimi.

Quando l'ufficio Tecnico Comunale riterrà che tale aggiornamento si discosti troppo dal giusto prezzo, provvederà ad una integrale rettifica dei prezzi.

Ripristini stradali:

- 1) Scavi su strada in genere euro 40,00 al mq.(metroquadrato) di area interessata allo scavo.
- 2) Integrazione al punto 1) per 'ripristino finale' euro 12,00 al mq. (metroquadrato)

Ripristini di marciapiedi, scalinate e simili:

- 1) Scavi, eventuale scarifica e ripristini su marciapiedi con manto d'usura in conglomerato bituminoso compresa incidenza di eventuali cordoli ecc. euro 70,00 al mq. metroquadrato) di area interessata.
 - 2) Scavi e ripristini su marciapiedi come al punto 1 precedente con la variante del manto superficiale in mattonelle, pezzame di marmo, bentonelle, arenaria o altra pietra euro 120,00 al metroquadrato di area occupata.
- Rimane stabilito che detti prezzi saranno applicati per lavori di importo superiore a euro 500,00 in quanto per ripristini inferiori a detto importo, resta comunque fissato un deposito cauzionale di euro 500,00.

Articolo 7

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico dovranno essere autorizzate, dietro apposita domanda, dal Comando di Polizia Municipale.

Eventuali interruzioni o limitazioni del traffico dovranno allo stesso modo essere autorizzate sempre dal Comando di Polizia Municipale, dietro apposita domanda.

Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovrà avvenire con le modalità indicate dalle vigenti norme di legge.

Gli scavi dovranno essere colmati al termine di ogni giornata lavorativa o recintati e segnalati nei modi di cui sopra per impedire danni al transito.

Resta inteso che con la concessione dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico l'Amministrazione comunale non assume alcun impegno verso terzi, né alcuna corresponsabilità nel caso di danni a persone o a cose derivanti da atti positivi

o negativi della ditta alla quale è stato rilasciato permesso, che risponderà direttamente ai termini dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Articolo 8

Il ripristino del suolo pubblico e delle pavimentazioni rimosse o deteriorate, si intende sempre a carico del richiedente.

Esso comporta: la ricostruzione di tutte le opere comunali esistenti (condottini, fognatura e tubazioni in genere, segnaletica verticale ed orizzontale) e le pavimentazioni che possono essere parzialmente demolite o danneggiate dal richiedente anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere.

La loro ricostruzione dovrà essere in ogni caso eseguita conformemente al tipo di struttura preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta.

Se trattasi di ripristino di pavimentazione a seguito di scavi e scassi profondi, continui o discontinui, nella sede stradale, l'interessato dovrà provvedere preventivamente al riempimento dello scavo praticato mediante materiale arido ben costipato.

Gli addetti del Servizio LL.PP. appositamente incaricati seguiranno lo svolgimento dei lavori fornendo tutte le indicazioni che riterranno necessarie per ottenere il perfetto ripristino dei luoghi che dovranno essere rispettate dall'interessato.

Eventuali opere d'arte, rinvenute lungo il previsto percorso dei lavori di scavo, dovranno essere prontamente segnalate al Settore Tecnico, come pure un loro necessario attraversamento, comportante la sia pur minima demolizione, dovrà essere autorizzato previa presentazione di grafici redatti da un professionista o tecnico abilitato che se ne assuma la responsabilità sia statica che attuativa.

Articolo 9

Pavimentazioni carrabili o pedonali in lastre o basoli lapidei:

Prima del reimpiego dei lastricati rimossi, se ne regolarizzerà il letto di posa mediante un cuscinetto di sabbia ben granita dello spessore di almeno cm.5 (cinque) su predisposto eventuale massello in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm.10-15 e verrà provveduto alla regolare saldatura dei giunti con malta di cemento dosata a q.li 4 di cemento per mc. di sabbia oppure con sabbia.

Le lastre ed i tacchi che avranno subito deterioramenti al contorno o rotture, sia al momento della loro rimozione che successivamente, non potranno più essere ricollocati in opera e dovranno pertanto venire sostituiti con materiale nuovo.

Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, Klinker, ecc.) il permesso di rottura sarà condizionato alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

Pavimentazioni di marciapiedi:

Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione o, in casi giustificati da ragioni estetiche, per larghezze di ripristino (a giudizio del Settore Tecnico) superiori a quella dello scavo.

I lavori dovranno consistere nella rimozione della pavimentazione, completa di sottofondo e cordolatura e bordura (se necessario).

Il marciapiede dovrà essere ricostruito con le stesse caratteristiche tecniche e architettoniche dell'esistente con sottostante massello in calcestruzzo di cemento Classe Rbk 150 dello spessore di cm.12, giunti di dilatazione ogni m.2 e dovrà essere lasciato, superiormente, uno spessore idoneo per la posa in opera di asfalto, mattonelle di asfalto, cubetti di porfido, autobloccanti, od altro materiale.

Per particolari esigenze l'amministrazione può richiedere l'utilizzo di nuovi materiali facendosi carico esclusivamente della fornitura degli stessi e lasciando al concessionario l'onere completo della sistemazione definitiva degli stessi.

Il Settore Tecnico potrà variare per motivazioni tecniche le precedenti modalità di posa.

Le pavimentazioni dei marciapiedi manomesse perpendicolarmente alla loro lunghezza e per ridotti tratti saranno sempre ripristinate con materiale analogo all'esistente e con riquadratura limitata al minimo ed eseguita in modo da uniformare al massimo il nuovo intervento all'esistente.

Qualora si rendesse necessario il rialzamento di cordoli o bordi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m. 2,00 d'ambo le parti dell'asse dello scavo.

Eventuali posa in opera di pavimentazioni diverse potranno essere richieste dal Settore Tecnico a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non verranno eseguiti.

Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso.

a) Primo ripristino:

La pavimentazione, prima delle opere di scavo, sarà tagliata regolarmente con l'uso o del martello pneumatico o del disco diamantato. (Ne sono esclusi i lavori di scarsa entità).

Il materiale scavato dovrà essere subito allontanato e lo scavo dovrà essere riempito di materiale arido di fiume o di cava debitamente costipato meccanicamente a strati di cm.30 sino a lasciare uno spessore di cm.15 di pietrisco compresso della pezzatura da mm.10/30 e per i restanti cm.15 da conglomerato bituminoso a caldo tipo "binder", previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq. Dovrà essere ripristinata l'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo, pur essendo consentita, è considerata come "lavoro di 1° ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq.

Ne consegue che sono VIETATE le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo non rimossi.

b) Ripristino finale:

In tempi successivi, concordati con l'ufficio tecnico Comunale, e comunque entro mesi 4 e dopo una preliminare apertura al traffico veicolare del tratto di "Primo ripristino", la ditta dovrà eseguire il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessori da cm.3 a cm.5 a seconda dei tipi di strada interessata. Dovrà

essere eseguito esclusivamente con macchina vibrofinitrice previa scarifica o fresatura.

Le superfici oggetto del ripristino definitivo (scarificazione, stesa del tappeto di usura e ripristino della segnaletica stradale) saranno calcolate tenendo in evidenza quanto stabilito nel successivo articolo 10.

Per superfici di ripristino di piccola entità e quando lo richiedano particolari condizioni (ad esempio un previsto rifacimento della strada oggetto della rottura), a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico procederà al preventivo pagamento del costo del ripristino del tappetino di usura, della preventiva scarifica e della segnaletica manomessa (sia verticale che orizzontale) alle casse Comunali.

Resteranno a carico del Comune i lavori di ripristino definitivo con manleva di ogni responsabilità in tal senso del titolare dell'autorizzazione.

Per il calcolo di quanto dovuto le superfici oggetto del ripristino definitivo (scarificazione, stesa del tappeto di usura) saranno calcolate tenendo in evidenza quanto stabilito dal successivo articolo 10 e i prezzi saranno desunti dal più recente prezzario ufficiale della Camera di Commercio.

E' facoltà del Comune, in accordo con gli enti erogatori di pubblici servizi, accorpate quanto dovuto, a titolo di ripristino definitivo stabilito in base al successivo art. 10, per più manomissioni e effettuare tali lavori su strade scelte dall'Amministrazione pubblica. Resteranno a carico del Comune i lavori di ripristino definitivo delle zone manomesse con manleva di ogni responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 10

I calcoli necessari per la determinazione delle superfici del ripristino definitivo sono eseguiti applicando le seguenti regole:

1) Per gli scavi eseguiti in parallelo all'asse stradale si misura la larghezza della rottura del suolo e si aumenta di cm. 100 per lato. Se la larghezza così calcolata interessa solo una delle due metà della strada si provvederà alla scarifica e posa in opera del tappeto di usura per la larghezza di metà strada (quella interessata dai lavori) e per la lunghezza dello scavo aumentata di un metro per parte.

Nel caso la larghezza, così come calcolata nel punto precedente, risulti impegnare ambedue le metà della strada si procederà per scarificare e stendere il tappeto di usura per tutta la larghezza della strada e per la lunghezza dello scavo aumentata di un metro per lato.

2) nel caso di rotture di suolo pubblico in senso perpendicolare o trasversale all'asse stradale valgono le stesse regole fissate al punto precedente e cioè:

Si aggiunge un metro per parte sia in lunghezza che in larghezza e dalle misure così ottenute si verifica la superficie dove eseguire scarifica e stesa di tappeto di usura che sarà data:

nel senso dell'asse stradale per la parte compresa tra i due punti più lontani dello scavo più un metro per parte.

Nel senso trasversale per metà strada o per tutta la larghezza della stessa a seconda che la larghezza dello scavo più un metro per parte impegni solo metà strada o tutte e due le metà.

In ogni caso la scarifica e il successivo ripristino devono interessare quanto meno metà della carreggiata e nei casi in cui la stessa sia inferiore o uguale a metri 4 (quattro) tutta la sede stradale.

Allo stesso modo nel caso che la rottura avvenga in strade in cui il manto è stato eseguito da non più di due anni dalla data di richiesta della rottura dovrà essere ripristinata l'intera carreggiata indipendentemente dalla larghezza dello scavo.

Vengono qui di seguito esemplificati graficamente i vari casi:





SITUAZIONE PER LA ROTTURA DEL SUOLO.	MODALITÀ DI INTERVENTO NEL RIFACIMENTO DEL MANTO.
 <p>Diagram illustrating a road cross-section with a rectangular excavation. The length of the excavation is labeled $Ln \text{ SCAVO}$. The depth is indicated as $1m. \text{ Per } S. \ 1m.$. The road axis is labeled $ASSE \ STRADALE$.</p>	 <p>Diagram illustrating the intervention mode for the road surface reconstruction. The excavation is shaded with diagonal lines. The length of the excavation is labeled $Ln \text{ SCAVO}$. The depth is indicated as $lc/2$. The road axis is labeled $ASSE \ STRADALE$.</p>
 <p>Diagram illustrating a road cross-section with a rectangular excavation. The length of the excavation is labeled $Ln \text{ SCAVO}$. The depth is indicated as $1m.$. The road axis is labeled $ASSE \ STRADALE$.</p>	 <p>Diagram illustrating the intervention mode for the road surface reconstruction. The excavation is shaded with diagonal lines. The length of the excavation is labeled $Ln \text{ SCAVO}$. The depth is indicated as $lc/2$. The road axis is labeled $ASSE \ STRADALE$.</p>

Fig.1 SITUAZIONE PER LA ROTURA DEL SUOLO.

MODALITÀ DI INTERVENTO NEL RIFACIMENTO DEL MANTO.







Fig.2 SITUAZIONE PER LA ROTURA DEL SUOLO.

MODALITÀ DI INTERVENTO NEL RIFACIMENTO DEL MANTO.









Fig.3 PER QUALUNQUE TIPO DI ROTURA DEL SUOLO.

MODALITÀ DI INTERVENTO NEL RIFACIMENTO DEL MANTO



Articolo 11

Le violazioni del presente regolamento, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Articolo 12

Tutte le convenzioni con Società o Enti che riguardino manomissioni, occupazione o rottura di suolo pubblico si intendono soggette alle norme di cui al presente regolamento.